

COMUNE DI
ROASCHIA

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
E PER LE AREE MERCATALI

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni	pag. 4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	pag. 4

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale	pag. 5
Articolo 4 – Tipologie di mercato	pag. 6
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	pag. 6
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	pag. 7

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	pag. 8
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	pag. 8
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 9
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	pag. 11
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	pag. 12
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	pag. 13

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	pag. 14
Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	pag. 16

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee	pag. 17
Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi	pag. 18
Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione	pag. 18

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 18 – Area e zona di vendita	pag. 19
Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati	pag. 19

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DELLE AREE MERCATALI

Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei	pag. 20
Articolo 21 – Modalità di accesso degli operatori	pag. 20
Articolo 22– Circolazione pedonale e veicolare	pag. 21
Articolo 23 – Concessione del posteggio	pag. 21

PARTE VIII – MODALITA’ DI VENDITA

Articolo 24 – Obblighi dei venditori	pag. 21
Articolo 25 – Attrezzature di vendita	pag. 22
Articolo 26 – Collocamento delle derrate	pag. 23
Articolo 27 – Divieti di vendita	pag. 23
Articolo 28 – Vendita di animali destinati all’alimentazione	pag. 23
Articolo 29 – Atti dannosi agli impianti del mercato	pag. 24
Articolo 30 – Utilizzazione dell’energia elettrica e bombole di gas	pag. 24
Articolo 31 – Furti, danneggiamenti e incendi	pag. 25

PARTE IX – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 32 – Preposti alla vigilanza	pag. 25
---------------------------------------	---------

PARTE X – NORME FINALI

Articolo 33 – Norme finali	pag. 25
Articolo 34 – Canone, tasse e tributi comunali	pag. 26
Articolo 35 – Sanzioni	pag. 26
Articolo 36 – Entrata in vigore	pag. 27

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **“autorizzazione di tipo a)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“autorizzazione di tipo b)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché n forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche

economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento delle attività di mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme (Consiglio comunale per aree esercizio commercio, tramite autorizzazioni; Giunta comunale se trattasi di aree per manifestazioni non ricorrenti ad esclusivo rilascio di autorizzazioni temporanee; Sindaco per spostamento straordinario di data svolgimento).

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Roaschia, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria minore.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni

commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
 - **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**
 - **Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche**
 - **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee**
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (Allegati 1, 2 e 3).
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza o decreto motivato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

- centro storico del capoluogo come definito da piano regolatore comunale;
 - aree interne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di attività di commercio;
 - ad una distanza inferiore a m 30 da luoghi di culto e cimiteri, ospedali o ricoveri per anziani, scuole e caserme;
 - in tutto il territorio comunale prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00.
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
 4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
 5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che

presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o responsabile del servizio rilascia, eventualmente (in presenza di aree mercatali comunali), le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Dirigente o responsabile del servizio rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area per l'esercizio del commercio.
3. Il Dirigente o responsabile del servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza settimanale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultra-mensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione. Quando le manifestazioni in questione coincidono con il giorno del mercato ordinario, gli operatori concessionari di posteggi in tale mercato hanno precedenza assoluta nell'assegnazione dei posti.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - **L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **L'elenco dei posteggi disponibili;**
 - **Il numero che li identifica;**
 - **L'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **Le dimensioni e la superficie;**
 - **Il settore merceologico di appartenenza;**
 - **Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;**
 - **L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;**
 - **L'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richieste per più di un posteggio.**
4. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto

interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

- a. **Ufficio competente alla gestione della pratica;**
 - b. **Oggetto del procedimento;**
 - c. **Persona responsabile del procedimento;**
 - d. **Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
 - e. **Termine di conclusione del procedimento.**
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
 4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
 5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
 6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
 7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
 8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
 9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti

commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali vigenti.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - **Il numero dell'area mercatale;**
 - **Il numero del posteggio;**
 - **Il settore o i settori merceologici;**
 - **Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
 - **Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.**
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9 .

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 , l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali vigenti.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a le generalità del titolare;**
- b l'indirizzo di residenza;**
- c il tipo di autorizzazione;**
- d il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
- e il numero del posteggio assegnato all'operatore;**
- f il codice fiscale;**
- g la partita I.V.A.**

2. In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:

- volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
- revoca del titolo autorizzativo;
- estensione merceologica dell'autorizzazione;
- estremi della concessione del posteggio;
- decadenza della concessione del posteggio;
- cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
- sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
- rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Valutata positivamente l’opportunità di fornire alla popolazione un’offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione della specifica ricorrenza della “fiera” storicamente istituita (art.3 comma 3 lett. b) Indirizzi regionali D.C.R.n.626-3799 del 01/03/00), si definiscono le seguenti aree per lo svolgimento della manifestazione.
2. In particolare vengono previste una area riservata ai produttori agricoli ed un’area riservata alla sola esposizione, collocata in Piazza San Dalmazzo, per la quale verranno previste norme specifiche relative alle merceologie ed al tipo di attrezzature, al fine di offrire una immagine omogenea e coordinata dell’offerta. La predetta regolamentazione viene definita dal Consiglio Comunale nell’ambito delle norme dettate dal presente regolamento.
3. Le aree sulle quali si svolge in specifica data il commercio su aree pubbliche sono così definite:

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, Lett B) D.C.R. 626-3799/00

UBICAZIONE:	Piazza San Dalmazzo – Via Barale – Piazza Ortigara	
DENOMINAZIONE:	Fiera della pecora di razza frabosana- roaschina	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Seconda domenica del mese di novembre	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8.00-20.00	
AREA VENDITA:	mq. 375	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero banchi	Superficie vendita
Alimentari(di cui 5 Produttori agricoli)	9	25 mq circa ciascuno
Extra Alimentari	6	25 mq circa ciascuno
TOTALE	15	375 mq

4. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono di seguito individuate.

AREA N. 1

ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSION I
1	Produttori agricoli	Prodotti agricoli	5 X 5 = 25 mq
2	Produttori agricoli	Prodotti agricoli	5 X 5 = 25 mq
3	Produttori agricoli	Prodotti agricoli	5 X 5 = 25 mq
4	Produttori agricoli	Prodotti agricoli	5 X 5 = 25 mq
5	Produttori agricoli	Prodotti agricoli	5 X 5 = 25 mq
6	Alimentari	Alimentari	5 X 5 = 25 mq
7	Alimentari	Alimentari	5 X 5 = 25 mq
8	Alimentari	Alimentari	5 X 5 = 25 mq
9	Extra Alimentari	Extra Alimentari	5 X 5 = 25 mq
10	Extra Alimentari	Extra Alimentari	5 X 5 = 25 mq
11	Extra Alimentari	Extra Alimentari	5 X 5 = 25 mq
12	Extra Alimentari	Extra Alimentari	5 X 5 = 25 mq
13	Alimentari	Alimentari	5 X 5 = 25 mq
14	Extra Alimentari	Extra Alimentari	5 X 5 = 25 mq
15	Extra Alimentari	Extra Alimentare	5 X 5 = 25 mq

5. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio come per la loro dimensione e numerazione si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 1).

6. La predetta manifestazione potrà essere integrata con la compresenza di aspetti ed aree ad attività fieristica da regolamentare con appositi provvedimenti del Consiglio Comunale da adottare ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale di settore. Per la suddetta Fiera è attualmente vigente il regolamento particolare adottato in sede di istituzione della fiera con deliberazione del C.C. n. 33 del 05.11.2001.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune al fine di salvaguardare il servizio commerciale nel concentrico e nella frazione CHIOTTI determina le aree, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00 E AL TITOLO III, CAPO II, PUNTO 1, LETT. C) D.G.R.32-2642/01

UBICAZIONE:	Concentrico – Piazza San Dalmazzo	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	mercoledì	
PERIODO:	annuale	
ORARIO:	08.00 – 13.00	
AREA VENDITA:	mq. 125	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero banchi	Superficie vendita
Misto (n. 2 posti produttori agricoli)	5	Mq 125
TOTALE	5	Mq 125

AREA N. 3

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00 E AL TITOLO III, CAPO II, PUNTO 1, LETT. C) D.G.R. 32- 2642/01

UBICAZIONE:	Frazione Chiotti – piazzetta situata al centro della frazione	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	mercoledì	
PERIODO:	stagionale – dal 15 giugno al 15 settembre	
ORARIO:	13.00 – 18.00	
AREA VENDITA:	mq. 75	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero banchi	Superficie vendita
Misto (n. 1 posto produttori agricoli)	3	75
TOTALE	3	75

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche si rimanda alle planimetrie allegate (allegato 2 e 3)
3. Le predette aree ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. b degli Indirizzi regionali (D.C.R. n.626-3799 del 01/03/00) sono assegnabili ai titolari di autorizzazioni di tipo B e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, di tipo A di cui ai precedenti artt.10 ed 11; rispettivamente n. 2 e n. 1 posteggi sono riservati ai produttori agricoli.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati, mercatini dell'antiquariato o di hobbistica o altre riunioni straordinarie di persone.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione della locale ProLoco nella organizzazione di tali particolari manifestazioni.
7. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali vigenti.

Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
- 2 Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 18 – Area e zona di vendita

1. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DELLE AREE MERCATALI

Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati o con le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 21 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita autorizzazione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 22 – Circolazione pedonale e veicolare

- 1. Dalle ore 7.00 alle ore 21.00 del giorno della manifestazione fieristica di cui al precedente art. 13 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.**
- 2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.**
- 3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area mercatale esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.**

Articolo 23 – Concessione del posteggio

- 1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nelle aree mercatali è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.**

PARTE VIII – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 24– Obblighi dei venditori

- 1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.**
- 2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti**

urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile anche quando trattasi di merce usata.

Articolo 25 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 26 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1.00.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1.50 dal suolo.

Articolo 27 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla Determina regionale n. 90 del 09/07/2002.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 28 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 29 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 30 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 31 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE IX – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 32 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;**
 - **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**
 - **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**
 - **far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**
 - **far osservare il rispetto del presente Regolamento.**

PARTE X – NORME FINALI

Articolo 33 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento troveranno applicazione solo nel caso il Comune provveda ad istituire un'area destinata allo svolgimento continuativo dell'attività

di commercio su area pubblica, con conseguente integrazione della presente disciplina regolamentare.

Articolo 34 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni di posteggi nelle aree mercatali sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 35 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 36 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua doppia pubblicazione prevista dallo Statuto comunale.